

Sentenza del 21 febbraio 2002

NON IDONEITA' AL SERVIZIO DI POLIZIA PER AFFEZIONI NEURO-PSICHIATRICHE -
NON E' SUFFICIENTE PER DICHIARARLA UNA GENERICA DIAGNOSI DI
PERSONALITA' ANSIOSA ED IMPULSIVA - NECESSITA' CHE SI CONFIGURI UNA
PATOLOGIA

(Tar Campania - Sezione Salerno - Sezione I - Pres. Fedullo A. - Rel. Gaudieri F.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

Sezione di Salerno

Sezione Prima

composto dai Magistrati:

Dr. Alessandro Fedullo - Presidente

Dr. Francesco Mele - Consigliere

Dr. Francesco Gaudieri - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 4223 R.G. del 1998, proposto da F. G., rappresentato e difeso dagli avv. ti Maria Annunziata e Gaetano Paolino, presso i quali elettivamente domicilia in Salerno, alla via Roma n. 61

contro

Il Ministero degli Interni, in persona dell'on.le Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui, ope legis, domicilia al Corso Vittorio Emanuele n. 58 per l'annullamento

del verbale del 27.06.1998, con il quale la Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza - ha comunicato al ricorrente il giudizio di non idoneità al servizio di polizia perché affetto da "personalità ansiosa - iperemotività"; di tutti gli altri connessi, ivi compresi, per quanto di ragione: a) i verbali della Commissione medica; b) il bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 101, IV serie speciale, del 20.12.1996.

* * *

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Interni;

Visti gli atti tutti della causa.

Relatore, alla pubblica udienza del 21 febbraio 2002, il consigliere dott. Francesco Gaudieri;

Udite le parti come da processo verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Il sig. F. G. ha partecipato al concorso per l'assunzione di 780 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con bando pubblicato sulla G.U. n. 101, IV serie speciale, del 20.12.1996.

Il Bando prevedeva, tra le sue fasi, la sottoposizione degli aspiranti ad una prova scritta e, per gli idonei, l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 903/83 e l'accertamento dell'idoneità attitudinale, ai sensi dell'art. 31 del citato Decreto.

L'interessato, superata la prova scritta, veniva sottoposto a visita psico-fisica, all'esito della quale, con il provvedimento impugnato, è stato dichiarato non idoneo al servizio per "personalità ansiosa-iperemotività".

Avverso la sfavorevole determinazione, con atto notificato il 09.10.1998, depositato il 15.10.1998, è insorto il ricorrente deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Resiste in giudizio il Ministero degli Interni.

Per effetto della tutela cautelare assentita da questo Tribunale, l'interessato è stato sottoposto all'accertamento dei requisiti attitudinali, risultando, limitatamente ad essi, idoneo al servizio in Polizia, ed ammesso, con riserva, alla frequenza del successivo corso di formazione, classificandosi al posto n. 67 della graduatoria finale di merito del 155° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato.

All'udienza di discussione, sulla conclusione delle parti, la causa è stata riservata per la decisione.

D I R I T T O

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

1) Per una migliore comprensione della questione in esame gioverà ricordare che il contenzioso origina dalla determinazione, in epigrafe meglio specificata, con la quale il Ministero dell'Interno ha giudicato "non idoneo al servizio di polizia" l'aspirante F. G. - attuale ricorrente - avendo accertato, a mezzo dell'apposita Commissione Medica, designata con D.M. 28 maggio 1998 e con le apposite indagini di cui all'art. 30 del D.P.R. 23 dicembre 1983 n. 903, in capo al deducente, la sussistenza di una "personalità ansiosa-iperemotività".

La sfavorevole determinazione è stata censurata dal deducente con due motivi di ricorso preordinati ad evidenziare:

-l'insussistenza di siffatta "invalidità" nell'elenco tipico e tassativo di cui all'art. 2 D.P.R. n. 904/1983, per cui la misura interdittiva del bene della vita agognato dalla parte si fonderebbe su un presupposto erroneo, peraltro neppure congruamente motivato ex art. 3 l. n. 241/90;

-l'arbitraria ed immotivata modificazione dell'iter procedimentale in violazione dell'art. 29 del medesimo D.P.R.

2) Il Collegio reputa fondato nonché assorbente il primo motivo di ricorso.

2.a) Emerge, infatti, dal provvedimento impugnato che l'interessato è stato ritenuto non idoneo al servizio di polizia, in applicazione dell'art. 2, comma 11, D.P.R. n. 904/1983.

2.a.1) Orbene, il dato letterale della citata disposizione individua, quali cause di non idoneità per l'ammissione, "le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuro-psichico: Malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche pregresse; personalità psicopatiche e abnormi; epilessia".

Effettivamente, dunque, come evidenziato in ricorso, la diagnosi formulata dalla Commissione Medica non appare riconducibile in alcuna delle cause indicate nell'elenco tipico e tassativo delle invalidità come riportato nell'art. 2, n. 11, DPR 23.12.1983 n. 904.

2.a.2) Tuttavia, anche a voler superare, in ipotesi, il dato formale e conferire alla disposizione in esame una portata estensiva, deve, comunque, ribadirsi, sulla scorta di una ormai consolidata giurisprudenza, che a norma dell'art. 2, comma 11, D.P.R. 23 dicembre 1983 n. 904, non ogni anomalia della personalità, di qualsiasi natura ed entità, comporta l'esclusione dall'arruolamento quale allievo agente nella Polizia di Stato, dovendo invece essere accertata una patologia che evidenzia la sussistenza di una personalità psicopatica ed abnorme; pertanto è stato ritenuto illegittimo il giudizio di non idoneità espresso nei confronti di un candidato per avere quest'ultimo "una personalità ansiosa ed impulsiva" (Tar Lazio Sez. I ter 6 dicembre 2000 n. 11173; 14 marzo 2000 n. 1746; 14 aprile 1997 n. 577)

In definitiva non tutte le imperfezioni e anomalie attinenti ad aspetti latu sensu neuro-psichici precludono l'arruolamento, ma esclusivamente quelle che siano valutabili in termini di patologia.

Dalla disposizione in esame, infatti, emerge un costante riferimento al concetto di "infermità" e di "patologia" che induce a ritenere che "non sono incluse l'ansia e la emotività, anche marcate, sicché è illegittima la non ammissione al relativo concorso fondata su tale accertamento soltanto" (Tar Friuli Venezia Giulia 21.11.1990 n. 504; Tar Lazio Sez. I ter 14 marzo 2000 n. 1746).

Ora non si nega che l'ansia e la emotività possano raggiungere livelli tali da costituire una patologia ed una infermità, ma deve escludersi che l'ansia e l'emotività, in se, siano elementi invalidanti e indice di "personalità psicopatiche ed abnormi", che non derivano da qualsiasi anomalia della personalità ma richiedono "l'accertamento insindacabile nel merito di una psicopatia" (Cons. di Stato, sez. IV, 11.04.1991 n. 269)

2.b) Nel giudizio impugnato non è contenuto alcun riferimento ad un grado tale di ansia e di emotività da considerarsi patologico e, quindi, essere causa di esclusione in tale sede.

Si aggiunge, infine, che dagli atti non emergono se e quali accertamenti specifici siano stati effettuati al fine di giungere ad una diagnosi che non attiene ad aspetti attitudinali ma ad aspetti invalidanti e patologici: tests psichici, indagini di laboratorio, strumentali (Per la necessità di tali esami, Cons. di Stato, Sez. I, Parere su Ricorso Straordinario, n. 1980 del 15.07.1992).

2.b.1) L'ansia e l'emotività, in sé e senza connotati tali da trasformarli in status patologici, potrebbero, piuttosto, essere causa di esclusione in sede di accertamenti attitudinali, come risulta emergere dal chiaro dato testuale dell'art. 4, lett. b) D.P.R. 23 dicembre 1983 n. 904, laddove si richiede nel candidato al concorso per la nomina ad allievo agente "un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni"..

Ma, anche sotto tale aspetto il successivo giudizio attitudinale - conclusosi con esito favorevole - cui il ricorrente è stato sottoposto in forza dei provvedimenti cautelari di questo Tribunale, e la positiva valutazione conseguita dal candidato alla fine del Corso, non hanno evidenziato la sussistenza di elementi negativi, bensì hanno rimarcato l'esistenza di elementi utili ad un favorevole scrutinio avendo l'interessato riportato un elevato punteggio (85/100) nel "giudizio di idoneità ai servizi di polizia" tale da confortare le conclusioni rassegnate dal Collegio in ordine alla fondatezza delle censure.

3) La particolarità del caso consente di compensare le spese e gli onorari del giudizio.

P.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4223 R.G. del 1998, proposto da F. G., lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Salerno nella c.c. del 21 febbraio 2002.

Dr. Alessandro FEDULLO Presidente

Dr. Francesco GAUDIERI Consigliere Est.